



Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Risorse Umane
P.L. Trattamento economico

CIRCOLARE n. 3 del 17 gennaio 2023

A TUTTI I DIPENDENTI
LORO SEDI

Oggetto: trattamento integrativo 2023.

La legge di bilancio 2023 non ha modificato le disposizioni in materia di trattamento integrativo.

Si ritiene, tuttavia, utile fornire di seguito indicazioni di dettaglio.

Nell'anno in corso il trattamento integrativo, per un ammontare complessivo annuo pari a 1.200,00 euro, continuerà ad essere erogato direttamente da ARSIAL, nella sua qualità di sostituto di imposta, a favore dei dipendenti con i redditi annui fino a 15.000,00 euro.

Per la fascia di reddito da 15.001,00 euro a 28.000,00 euro tale beneficio potrà, invece, essere riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi, in presenza di determinati presupposti connessi a situazioni individuali; in particolare il trattamento integrativo per i possessori di reddito compresi in detta fascia verrà riconosciuto a condizione che:

- 1) le detrazioni per carichi di famiglia
- 2) le altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilati
- 3) le detrazioni per oneri quali:
 - a) detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui
 - b) detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
 - c) detrazioni su spese mediche
 - d) detrazioni per le rate di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione degli edifici

siano di ammontare superiore all'imposta lorda.

Si rammenta che la determinazione della spettanza del beneficio avviene sulla base di una proiezione annua del reddito mensile: può accadere, quindi, che il reddito reale percepito nell'intero anno si discosti in eccesso da quello simulato (a causa, ad esempio, della corresponsione di ulteriore salario accessorio) e che, in sede di conguaglio fiscale, si debbano restituire somme percepite non spettanti. In tale eventualità, l'importo complessivo non spettante che risulti essere maggiore di 60,00 euro viene recuperato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (mese di dicembre).

Poiché il trattamento integrativo, secondo la disposizione normativa, viene erogato automaticamente dall’Agenzia sulla base del reddito presunto senza che il dipendente ne faccia richiesta, è sempre consigliata, laddove questi non abbia certezza di possedere i requisiti per l’attribuzione della misura, la presentazione di esplicita istanza di rinuncia all’Area Risorse umane, Pianificazione, Formazione, Affari generali _ P.L. Trattamento economico, rinviando al conguaglio di fine anno o al momento della dichiarazione dei redditi la verifica dell’effettiva spettanza del contributo.

Ritenendo utile, infine, fornire un’ulteriore informazione fiscale, si indicano di seguito i vigenti scaglioni reddituali dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con relative aliquote, di cui è auspicabile tenere conto, soprattutto, in fase di conguaglio fiscale di fine anno:

Scaglioni IRPEF 2022	Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

Eventuali richieste di chiarimento in merito al contenuto della presente circolare possono essere inviate alla responsabile della posizione di lavoro “Trattamento economico” all’indirizzo di posta elettronica s.amicone@arsial.it.

La Dirigente dell’Area
(Dott.ssa Patrizia Bergo)